

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n.216

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità' e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialità;

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità' europea;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;

Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;

Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;

Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di

registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonché il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

«Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;

e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'art. 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di

abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- La direttiva 2003/87/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 25 ottobre 2003.

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.

-La legge 15 gennaio 1994, n. 65, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.

- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.

- La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 febbraio 2004 n. L 49.

- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.

- Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario.

- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 2004, n. L 338.

- Il regolamento (CE) 2216/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 dicembre 2004, n. L 386.

- La decisione C(2004)130, e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 2005, n. L 64.

Note all'art. 1:

- Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle premesse.

- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attivita' indicate nell'allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attivita' di attuazione congiunta: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;

g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;

l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;

m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A,

entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO₂) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;

t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;

b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;

e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica

alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;

l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.

Note all'art. 3:

- *Gli articoli 6 e 12 del citato protocollo di Kyoto cosi' recitano:*

«Art. 6. - 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'art. 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I puo' trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unita' di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a condizione che:

a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;

b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;

c) la Parte interessata non potra' acquistare alcuna unita' di riduzione delle emissioni se essa non adempiera' alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;

d) l'acquisto di unita' di riduzione delle emissioni sara' supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'art. 3.

2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potra', nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.

3. Una Parte inclusa nell'allegato I potra' autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilita', ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unita' di riduzione delle emissioni.

4. Se, in conformita' con le disposizioni pertinenti di cui all'art. 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unita' di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sara' stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unita' per adempiere ai propri impegni a norma dell'art. 3 finche' non sara' risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.».

«Art. 12. - 1. E' istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.

2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito e' di assistere le Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire

all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'art. 3.

3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:

a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attivita' di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e

b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'art. 3, in conformita' a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sara' soggetto all'autorita' e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.

5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attivita' saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:

a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;

b) benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e

c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attivita' certificata.

6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attivita' certificate.

7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalita' e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilita' grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attivita'.

8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attivita' certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.

9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attivita' indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unita' di riduzione certificate delle emissioni, entita' private e pubbliche; la partecipazione sara' sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.

10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.».

- Per le direttive 2003/87/CE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle premesse.

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attivita', senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente.

Art. 5.

Domanda di autorizzazione

1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorita' nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.

2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' presentata all'autorita' nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonche' le modalita' di trasmissione delle stesse.

4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorita' nazionale competente si avvale del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

Art. 6.

Rilascio e contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita' nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del gestore;
- b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
- c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;
- d) disposizioni in tema di comunicazioni;
- e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo 16;
- f) termine di durata stabilito dall'autorita' nazionale competente.

Art. 7.

Aggiornamento dell'autorizzazione

1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalita' e nelle forme definite dall'autorita' nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, e' presentata dal gestore dell'impianto all'autorita' nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto.

2. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita' nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.

Art. 8.

Autorita' nazionale competente

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorita' nazionale competente.

2. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;

e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;

l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'articolo 17;

n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica

e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23.

3. Il Comitato e' composto da sei membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal Ministro delle attivita' produttive. Il direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale della Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive sono membri permanenti del Comitato. I rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.

4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2.

6. Per le attivita' di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, nonche' dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato puo' istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati

all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche.

7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese.

Note all'art. 8:

- Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.

- Per la decisione n. C(2004)130, vedi note alle premesse.

Art. 9.

Coordinamento con altri dispositivi di legge

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relative alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.

Note all'art. 9:

- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».

- Per la direttiva 96/61/CE, vedi note alle premesse.

- Il regolamento CE n. 761/01 (EMAS) è pubblicato nella GUCE n. L 114 del 24 aprile 2001.

Art. 10.

Piano nazionale di assegnazione

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonché le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.

2. Nel definire le modalità di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA:

a) salvaguarda la sicurezza ed economicità del sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;

b) tutela la competitività del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;

c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati

dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) prevede modalita' che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.

3. Le modalita' di assegnazione delle quote di emissione agli impianti termoelettrici tengono altresì conto delle trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle modalita' di dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.

4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.

Nota all'art. 10:

- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.

Art. 11.

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.

3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.

4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 12.

Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalita' da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.

2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalita' di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.

Art. 13.

Monitoraggio delle emissioni

1. Il gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato

sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.

Nota all'art. 13:

- Per la decisione C(2004)130, vedi note alle premesse.

Art. 14.

Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni

1. E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.

2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.

3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' separata per ciascun impianto.

4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate nell'allegato A, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalita' di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.

5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.

6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Note all'art. 14:

- Per la decisione 280/2004, si veda nelle note alle premesse.

- Per il regolamento (CE) 2216/2004, si veda nelle note alle premesse.

Art. 15.

Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni

1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.

6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinché il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.

7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.

9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.

10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.

12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

Note all'art. 15:

- *Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.*

- *Per il regolamento (CE) n. 2216/2004, si veda nelle note alle premesse.*

Art. 16.

Verifica delle comunicazioni delle emissioni

1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilita', credibilita' e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

2. L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1.

3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.

4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività'.

5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività' oggetto della verifica. Il verificatore e' tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività'.

Art. 17.

Accreditamento dei verificatori

1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalita' e che dimostrino di conoscere:

a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività' sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato

si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

3. E' istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.

4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocita', degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Nota all'art. 17:

- Per la direttiva n. 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Art. 18.

Validita' delle quote

1. Le quote hanno validita' per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.

2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.

3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono piu' valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote cosi' cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.

Art. 19.

Raggruppamenti

1. I gestori degli impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine e' interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sara' stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso

di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario e' soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilita' dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilita' di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a cio' non provveda l'amministratore fiduciario.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalita' attraverso le quali i crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.

Art. 20. S a n z i o n i

1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.

3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.

4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicit  della dichiarazione.

5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per

il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.

6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantita' di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16 comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.

8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.

9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro.

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.

Nota all'art. 20:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689: «Modifiche al sistema penale».

Art. 21.

Chiusure e Sospensioni

1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attivita' in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attivita' di produzione in via temporanea.

3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di

sospensione devono:

a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16;

c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto cosi' come da dichiarazione di cui alla lettera a).

4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

Art. 22.

Nuovi entranti

1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attivita';

c) le capacita' di produzione e previsione di attivita' dell'impianto;

d) livelli di utilizzo della capacita' di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalita' di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.

Art. 23.

Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione e' elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

Nota all'art. 23:

- La direttiva n. 91/692/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 377 del 31 dicembre 1991.

Art. 24.

Accesso all'informazione

1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

Nota all'art. 24:

- La direttiva n. 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 41 del 14 febbraio 2003.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, e' abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'art. 25:

- Per il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, vedi note alle premesse.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessita' delle prestazioni richieste.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attivita'.

Nota all'art. 26:

- L'art. 4 della citata legge 18 aprile 2005, n. 62, cosi' recita: «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle

normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

Art. 27.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che può avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.

5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 27:

- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.

- La decisione n. C(2005) 1527 del 25 maggio 2005 reca: «Relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei

gas ad effetto serra nella Comunita' europea.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2.

«Art. 1 (Autorizzazione ad emettere gas serra). - 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'art. 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'art. 6 della direttiva 2003/87/CE.».

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti, Ministro dell'economia e
 delle finanze
 Scajola, Ministro delle attivita'
 produttive

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato A

CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA
 RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

2. Nell'ambito di attivita' energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 cosi' come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti puo' essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e puo' essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.

3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali attivita'.

Attivita'	Gas serra
1. Attivita' energetiche	
1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1)	anidride carbonica
1.2 Raffinerie di petrolio	anidride carbonica
1.3 Cokerie	anidride carbonica
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	anidride carbonica
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora	anidride carbonica
3. Industria dei prodotti minerali	
3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in	

altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	 anidride carbonica

3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	 anidride carbonica

3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3	 anidride carbonica

4. Altre attivita'	

4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	 anidride carbonica

(1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad un impianto di combustione, si deve procedere per esclusione: se il processo di combustione in questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.

Allegato B

GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE

Anidride carbonica (CO₂)
 Metano (CH₄)
 Protossido di azoto (N₂O)
 Idrofluorocarburi (HFC)
 Perfluorocarburi (PFC)
 Esafluoro di zolfo (SF₆)

Allegato C

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
 - dell'impianto e le sue attivita' compresa la capacita' il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
 - delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;
 - delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e
 - delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.

4. Sintesi non tecnica.

MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.

Allegato D

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- a. dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
- b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
- c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e
- d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

- a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
- b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
- c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Allegato E

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività \times Fattore di emissione \times Fattore di ossidazione.

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Allegato F

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5

A. Dati identificativi del gestore dell'impianto

B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' capogruppo.

C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:

a. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attivita',
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.

b. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto dell'ossidazione.

Allegato G

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantita' totale delle quote da assegnare per il periodo interessato e' coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantita' totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantita' deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di

Kyoto.

2. La quantita' totale delle quote da assegnare e' coerente con le valutazioni dei progressi gia' realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunita' ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantita' delle quote da assegnare e' coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attivita' contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attivita' e sui progressi realizzabili in ciascuna attivita'.

4. Il piano e' coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunita'. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attivita', conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalita' alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano puo' tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico puo' presentare e contiene informazioni sulle modalita' con le quali si tiene conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano puo' contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entita' esterne all'Unione.

12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che puo' essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale e' coerente con gli obblighi di supplementarita'.

Allegato H

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2

1. Dati identificativi del gestore (3) dell'impianto
2. Dati identificativi dell'impianto
3. Informazioni relativi all'attivita' dell'impianto, alle produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo
4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra
6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra
7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacita' e sul funzionamento dell'impianto

MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

(3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.